

L'anno duemilaventi, addì 31 del mese di gennaio in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Stazione Appaltante", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P. IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino;

e

ASD Falkgalileo con sede a Reggio Emilia in Via E. Petrella n. 2 C.F. e P. IVA 01157570357, nella persona del Presidente e legale rappresentante Alberto Arati, nato [REDACTED] di seguito denominato "Appaltatore";

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n. 2019/074 del 31/10/2019 veniva indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici - una manifestazione di interesse per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto sportivo "Campi Campioli A - B" sito in Via Campioli n. 11/A a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per il periodo 02/01/2020 - 15/01/2023, salva la facoltà di prolungamento del contratto nel caso di accollo di lavori con oneri a carico integralmente dell'Appaltatore secondo quanto stabilito nella "Manifestazione di interesse";

- che in data 04/11/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'estratto di Avviso di Manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione ed uso di impianti sportivi vari, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo



Sport, all'Albo pretorio telematico e nel relativo sito del Comune di Reggio Emilia, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 21/11/2019 ore 12,00;

- che il codice identificativo di gara del lotto in oggetto (CIG) è: 8161519A88;

- che con atto del 26/11/2019 prot. N. 2019/01763/U, il RUP ha proposto l'aggiudicazione del "LOTTO 4" "Campo calcio Campioli A e B", a favore di ASD Falkgalileo, la quale ha presentato un ribasso percentuale pari al 1,04% (unovirgolazeroquattro) sul prezzo posto a base di gara;

- che l'aggiudicazione è stata approvata con Determinazione del Direttore n. 2019/091 del 19/12/2019, rettificata con determinazione n. 2019/092 del 20/12/2019, ed


è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti dell'Appaltatore, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nella manifestazione di interesse – presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che con Determinazione del Direttore n. 2019/095 del 30/12/2019, si stabiliva, tra il resto, di procedere all'affidamento in via d'urgenza del servizio di gestione ed eventuale uso del campo "Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D., come consta dal relativo verbale del 02/01/2020 acquisito in atti al n. di prot. 2020/00003/E;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto come da Determina n. 2020/003 del 30/01/2020;

- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;

- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ad integrazione delle norme contenute nella manifestazione di interesse che si intende qui convenzionalmente



richiamata.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed eventuale uso dell'impianto sportivo "Campi Campioli A - B" sito in Via Campioli n. 11/A a Reggio Emilia, di proprietà comunale, a favore di ASD Falkgalileo, come individuato in premessa, affinché vi possa svolgere (ove l'Appaltatore sia una società/associazione sportiva) la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.

L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico e comprende:

A. n. 1 campo di calcio in erba naturale di m. 60 x 100, dotato di impianto d'illuminazione, denominato "campo A";

B. n. 1 campo di calcio in erba naturale di m. 50 x 90, illuminato su un solo lato lungo, denominato "campo B";

C. n. 1 fabbricato in muratura adibito a palestra, spogliatoi, docce, servizi, locale custode, centrale termica e magazzino;

D. n. 1 fabbricato in muratura adibito a locale infermeria, servizi, magazzino e centrale termica;

E. n. 1 fabbricato in muratura adibito a magazzino/deposito mezzi;

F. n. 1 tribuna metallica a gradoni, con capienza inferiore a 100 spettatori;

G. area cortiliva con annesse zone verdi.

Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria allegata (**ALLEGATO 1**).

I suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore che ne conserverà l'uso e la destinazione

esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato.


L'impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti con apposito sopralluogo lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, se non si ricorra al subappalto, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informata la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'Appaltatore consente fin d'ora che tutti gli eventuali immobili installati o edificati



ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate all'impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area, sugli immobili, sugli impianti e sui beni mobili acquistati alcun diritto, meno che mai di superficie. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

La Stazione Appaltante dà atto che in materia di "sicurezza" lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, l'Appaltatore dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati

all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dall'Appaltatore, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela dell'Appaltatore eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando l'Appaltatore da eventuali responsabilità.

L'Appaltatore, nel caso non avesse all'interno della propria organizzazione squadre di età corrispondente a quella dei minori per i quali si richiede l'inserimento, si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per tesserare gratuitamente (pagandone la quota annuale fino alla scadenza del presente contratto, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

In alternativa l'Appaltatore darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.




Ove l'Appaltatore non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali, mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";

b. l'Appaltatore si impegna a dar corso ad ulteriori disponibilità rispetto a quelle sopra elencate, finalizzate alla realizzazione di politiche sociali e territoriali, se tali ulteriori disponibilità sono state proposte in sede di eventuale gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria;

c. l'Appaltatore si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini della definizione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione dei defibrillatori, se tale disponibilità è stata proposta in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria.



ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto l'Appaltatore dovrà osservare gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i


servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni, ivi compresa la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo;

2. è fatto divieto all'Appaltatore sia di utilizzare per le eventuali proprie attività sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.



Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito Tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con l'Appaltatore e solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento sia alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia da quelle derivanti dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione Appaltante;

5. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i..

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio



delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;


6. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto entro e non oltre il 15 febbraio 2020, pena la revoca dell'affidamento;

7. verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, dando comunicazione alla Stazione Appaltante delle risultanze;

8. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta continuamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di almeno un addetto per accogliere le società utilizzatrici e il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;

10. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed a tutti gli uffici ed autorità volta per volta interessati (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia), oltreché sempre alla Stazione appaltante, delle manifestazioni calendarizzate che



interrompano la normale fruizione dell'impianto;

11. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dalla Stazione Appaltante dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore si avveda, vanno sempre segnalate;

12. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere, oltre agli edifici e relativi impianti, anche tutte le pertinenze, inclusa l'area cortiliva.

E' a carico dell'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di

inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

L'Appaltatore conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico), l'offerente deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, l'Appaltatore, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

L'Appaltatore è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale;

13. esecuzione "a regola d'arte" della manutenzione e cura dell'area verde, che comprende la semina, lo sfalcio periodico dell'erba, il ripristino del manto erboso

e la potatura delle piante presenti all'interno del perimetro dell'impianto, incluso quelle ad alto fusto, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nell'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (ALLEGATO 2).

14. esecuzione "a regola d'arte" della manutenzione ordinaria di tutti i locali, degli arredi e degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nell'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto: ove presenti, relativamente alle palestre si applicano solo le parti che hanno pertinenza.

Per manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, quale, a titolo esemplificativo:

A. impianti elettrici:

- a. acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali dati in appalto. Resterà a carico della Stazione Appaltante l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei fari di illuminazione dei campi di gioco;
- b. verifica periodica del funzionamento degli impianti elettrici ("salvavita", allarme per disabili, termostati ambiente);
- c. riparazione e/o sostituzione di componenti degli impianti elettrici da eseguirsi a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni di legge;
- d. verifica periodica del funzionamento lampade delle luci di emergenza e/o relative batterie esaurite e loro eventuale sostituzione, dell'impianto di amplificazione, di prese e interruttori di corrente, prese telefoniche,



campanello e impianti citofonici, impianti di allarme, asciugacapelli;

- e. verifica periodica del funzionamento degli impianti di sollevamento per disabili, se presenti;

B. impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di irrigazione:

- a. monitoraggio del servizio "Gestione calore" (verificare il funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento) mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per il c.d. "addolcimento" dell'acqua dura);

- b. segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la Fondazione per lo Sport oppure direttamente attraverso il "Centro Chiamate dell'Amministrazione Comunale". La fornitura e il dosaggio del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione Calore", non quindi dell'Appaltatore;

- c. controllare le reti per eventuali perdite.

Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione, comprese le verifiche periodiche ed eventuali trattamenti antilegionella (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo rispettivamente alla Fondazione per lo sport e all'Amministrazione comunale attraverso apposito appalto per l'affidamento del "Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia". (Periodo contrattuale: 1 ottobre 2016 - 30 Settembre 2022). La quota di manutenzione ordinaria



sostenuta dalla Fondazione per lo sport sarà addebitata all'Appaltatore;

C. Varie:

- a. manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione delle attrezzature sportive, degli arredi e degli accessori presenti (vetri interni, panche, appendiabiti, asciugacapelli, specchi, portasapone, dispenser dosatore sapone liquido, portarotolo e scopini per WC);
- b. manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (tamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e sostituzione delle maniglie antipanico rimane di competenza della Stazione Appaltante;
- c. tinteggio dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi;
- d. riparazione di mattonelle, rivestimenti e battiscopa (per tutelare gli utenti da eventuali rischi dell'incolumità fisica);
- e. segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto e di eventuali infiltrazioni d'acqua, specificandosi che tranne le manutenzioni di pronto intervento per evitare maggiori danni, la riparazione delle coperture dei tetti e quelle di lattoneria sono a carico della Stazione Appaltante;
- f. pulizia e mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche e delle caditoie delle gronde, secondo funzionalità riscontrata in contraddittorio al momento della consegna dell'impianto;
- g. verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto.



Si specifica che la corretta, puntuale e documentata esecuzione delle

prestazioni di cui ai punti 12), 13) e 14) è condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo, di cui al successivo art. 7, co. 5.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere secondo specifiche indicate in sede di offerta, alla ristrutturazione di due dei quattro spogliatoi esistenti da effettuarsi entro il 31 agosto 2020. L'intervento prevede:

- a. la creazione di accessi autonomi dall'esterno per ciascuno spogliatoio;
- b. l'eliminazione del corridoio interno;
- c. la demolizione di pareti interno;
- d. modifiche agli impianti, posa di nuove porte, soglie e pavimenti;
- e. costruzione di pensiline esterne a protezione dalle intemperie.

15. cura e manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni di gioco, implicante le seguenti operazioni:

CAMPO DI GIOCO IN ERBA:

- a. allestimento del campo (segnatura, montaggio e smontaggio reti e bandierine) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;
- b. interventi da effettuarsi immediatamente dopo l'uso: adeguato ripristino del manto di gioco (c.d. retopping), consistente nella chiusura delle buche introducendovi seme pregerminato e sabbia;
- c. costante irrigazione del terreno, ripiano di eventuali dislivelli, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del terreno e del manto erboso dopo ogni gara;
- d. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di MARZO, MAGGIO, OTTOBRE/NOVEMBRE con prodotti a differente base di micro e macro



elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc.) secondo il cronoprogramma di trattamento e fertilizzazione allegato (ALLEGATO 3);

e. lamatura, carotatura o bucatatura per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno (da programmarsi da 1 a 4 volte l'anno in base allo stato del suolo ed alla capacità drenante del terreno); dopo ogni intervento di foratura effettuare il TOP-DRESSING, indispensabile per mantenere la permeabilità del suolo mediante distribuzione di sabbia eventualmente mista a sostanza organica (normalmente da effettuarsi in PRIMAVERA e in AUTUNNO);

f. riparazione e cura costante degli argani, carrucole nonché delle reti parapalloni, ove presenti e recinzioni perimetrali al campo da gioco;

16. eventuale conduzione dei servizi di ristoro, di cui al successivo art. 11.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E STRUTTURALE

Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di straordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi ALLEGATO 2). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi ed

imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l'Appaltatore verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.

E' fatto obbligo, nei casi previsti dalle norme vigenti, di produrre alla Stazione Appaltante il certificato di conformità degli impianti manutenzionati, con allegati i disegni grafici descrittivi dell'intervento effettuato e le certificazioni di legge dei materiali utilizzati.

Salvo differenti accordi, saranno a carico della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da gioco (che restano in capo alla Stazione Appaltante) l'accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, l'accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza (che restano a carico del Comune di Reggio Emilia), nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.

Rimangono a carico dell'Appaltatore o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.



L'Appaltatore si fa inoltre carico integralmente delle seguenti spese:


a) **tutte le utenze, nessuna esclusa** (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

Nel caso di utenze non sezionabili, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere periodicamente all'Appaltatore il rimborso pro quota;

b) acquisto di ogni attrezzatura, veicolo, macchinario, materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari, oltre che della loro manutenzione e sostituzione, e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnature, intaso del campo con manto in erba sintetica, etc.;

c) con riferimento agli impianti dotati di tribuna, dopo quello iniziale da svolgersi a cura della Stazione Appaltante entro il mese di marzo 2020, è obbligo dell'Appaltatore ottenere il collaudo periodico della medesima e trasmetterlo in copia alla Stazione Appaltante. In assenza di collaudo l'uso delle tribune è fin da subito vietato e la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per danni a persone o cose per il caso di difforme comportamento dell'Appaltatore;

d) ai fini del pagamento della somma di cui al successivo art. 7 e dell'ottenimento di eventuali contribuzioni straordinarie, per tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Appaltatore deve compilare l'apposito Registro dei controlli periodici, ove annotare "gli interventi



di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale Registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza".

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività di cui ai precedenti punti sub 12), sub 13), sub 14) e sub 15) potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore, ovvero solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (subappalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte dell'Appaltatore di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

A. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della



denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;

B. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari di manutenzione del verde nel caso di manutenzione diretta, nonché materiale per segnature) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia fronte/retro delle fatture relative ai costi delle medesime;

C. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.



Anche in mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo non sarà liquidato.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ex-ISPELS, INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.) e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete all'Appaltatore, limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura

di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

L'Appaltatore è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto alla Stazione Appaltante e - ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle

situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività l'Appaltatore rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto all'Appaltatore, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con l'Appaltatore, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità l'Appaltatore potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove l'Appaltatore non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l'Appaltatore non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Appaltatore compreso.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con massimale non inferiore a €3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a



carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso l'Appaltatore, che verso la Stazione Appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere, oppure adottare con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), garantendo comunque la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare all'Appaltatore qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore dell'Appaltatore alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.



ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal **2 gennaio 2020** e così fino al **15 gennaio 2023**.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico dell'Appaltatore, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

L'Appaltatore assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto (ALLEGATO 4). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.



ART. 5 – PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- b. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- c. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- d. in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio, mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare adempimento di tale obbligazione;



- e. nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- f. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- g. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- h. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- i. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) e di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;
- j. nel caso di **interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o dai competenti Servizi comunali**, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una **penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni**

danno e incameramento della cauzione.

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale (purché documentata), oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).


ART. 6 - RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità della Stazione Appaltante di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito l'Appaltatore non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

La programmazione occasionale delle attività, ove possibile, sarà comunicata dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore con un preavviso indicativo minimo di giorni 3 (tre) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell'attività calendarizzata.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e



compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno di affidamento) dell'impianto in oggetto per proprie manifestazioni o per iniziative di altri patrocinata dalla Fondazione medesima.

Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco, l'Appaltatore potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni l'Appaltatore è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante.

A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.



L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO


In relazione all'uso dell'impianto, l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di **canone** la somma annua di EURO 1.835,00 (oltre IVA) (diconsi milleottocentotrentacinque/00 euro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dalla Stazione Appaltante in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale in aumento o in diminuzione solo a seguito:

✓ di leggi sopravvenute, ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia;

✓ di eventuali lavori di miglioria effettuati dall'Amministrazione Comunale o dalla Stazione Appaltante, qualora questi comportino modifiche al calendario tali da incidere sugli introiti dell'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà inoltrare richiesta formale scritta che sarà sottoposta a valutazione, nella quale dovrà motivare le ragioni della richiesta e documentare le perdite economiche subite.

L'Appaltatore potrà sempre comunque richiedere un rimborso delle utenze nel caso queste siano utilizzate per i lavori di miglioria.



Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione (c.d. "Gestione Calore") in capo rispettivamente alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione comunale attraverso apposito appalto, la Stazione Appaltante addebiterà all'Appaltatore l'eventuale **quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria** (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore).

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto si intende risolto *ipso facto et iure* e la Stazione Appaltante provvederà ad individuare un nuovo Appaltatore, cui affidare la conduzione dell'impianto in via temporanea, salvo il risarcimento del danno.

Oltre agli introiti spettanti all'Appaltatore dal diritto di riscossione delle tariffe d'uso direttamente dagli utenti dell'impianto, la Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma annua di EURO 19.500,07 oltre IVA (diconsi diciannovemilacinquecentovirgolazerasette euro oltre IVA), per il periodo 02/01/2020 - 15/01/2023 (l'ammontare indicato è già comprensivo del ribasso percentuale praticato in sede di gara sul prezzo base), da corrispondersi in quattro rate trimestrali posticipate di Euro 4.875,02 cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture.


Verrà inoltre corrisposta in un'unica rata al termine della prestazione di servizio la somma di Euro 400,00 (quattrocento,00) annui (oltre IVA) relativa agli oneri della sicurezza.

Per frazioni di anno, il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell'affidamento sarà calcolato in dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: BANCO BPM – Agenzia N. 8 con sede a Reggio Emilia in Via Che Guevara n. 2 - IBAN: IT33M050341280800000023000, indicando nella persona del Alberto Arati, nato a



 i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la



decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza dell'appalto (15/01/2023), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi nei limiti di quanto indicato agli articoli precedenti.

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Anche durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

L'Appaltatore è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Gli organizzatori di manifestazioni ed anche l'Appaltatore, se è lui stesso l'organizzatore, hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Appaltatore dovrà inviare nei tempi che saranno indicati apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.



ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche in materia di tracciabilità finanziaria, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.


I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

All'Appaltatore è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.



Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di **tutte** le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta della Stazione Appaltante e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le modalità sotto indicate:

1. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore a un terzo, restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra. In tal caso la stipulazione di contratto con un terzo, non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto.

L'Appaltatore (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di



Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R 26/07/2003 , n. 14 e s.m.i.).

L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di altri locali dell'impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso - si evidenzia che l'Appaltatore, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione di talistrutture prefabbricate, nonché alla dismissione di tutte le attrezzature e di tutti gli arredi a ciò preposti, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010.

Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.


I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dà atto che sono state attivate procedure, presso i competenti Uffici Comunali, relativamente alla regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, in precedenza, sull'impianto in assenza di autorizzazione e che si attiverà, per quanto di sua competenza, per portare a buon esito l'iter autorizzativo in tempi celeri; l'Appaltatore accetta che ove gli Uffici Comunali competenti neghino l'autorizzazione alla regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati in essere, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e a procedere entro e non oltre 30 (trenta) giorni alla rimozione, a proprie cura e spese, e alla riduzione in pristino del bene, pena la risoluzione del presente Contratto.

In caso di installazioni/fabbricati/prefabbricati installati dal precedente affidatario, l'Appaltatore dovrà consentire al primo la riduzione in pristino del bene qualora i



prefabbricati o le installazioni, inclusi gli eventuali arredi, debbano essere rimossi.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

L'Appaltatore è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto, meno che mai di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e non potrà essere estinta prima del


completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In particolare l'Appaltatore dell'impianto sportivo e l'impresa esecutrice dei lavori relativi ad opere di ristrutturazione e miglioria sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in specie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara), di sicurezza e di tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore dell'impianto sportivo si impegna inoltre ad effettuare pagamenti relativi a stati d'avanzamento lavori a favore dell'impresa esecutrice dei lavori solo nel rispetto delle norme stabilite e previa acquisizione del relativo DURC in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative alla Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ottenimento del certificato di collaudo ovvero - per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro - del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia) o dalla Stazione Appaltante, dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale.



L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi

specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;

- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*;
- ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:http://www.fondazione sport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_14021115850.pdf;
- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito all'istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, l'Appaltatore non provveda immediatamente alla rimozione degli stessi;
- ✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla Stazione Appaltante;
- ✓ qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione di ulteriori lavori di miglioria di cui all'art. 12, se tali lavori siano stati proposti in sede di gara per l'affidamento del presente impianto.
- ✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi



previsti;

- ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
- ✓ per l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 4, lett. j);
- ✓ sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto



con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.



ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI

L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Non si configurano tra l'altro come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, il tutto nel rispetto del limite del 40% del valore contrattuale e con riferimento agli ambiti di cui alla "Manifestazione di interesse".

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 17 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 - RISORSE UMANE

Tutti gli operatori economici saranno tenuti, quale condizione per la sottoscrizione del contratto ad assumere l'impegno di dotarsi di un numero di **almeno 2 (due) soggetti dipendenti** (da documentare con DM10), ovvero **in alternativa**, se trattasi di società o associazioni sportive, di un numero di **almeno 2 (due) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3 , lett. a), L. 289/2002 (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per l'impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto.



Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell'eventuale personale **dipendente** del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario, anche in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.



I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (per quanto applicabile).

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato.

Nel caso l'Appaltatore sia una società sportiva che utilizzi contratti di collaborazione amministrativo-gestionale, sarà tenuto a fornire copia conforme dei predetti contratti depositati presso i competenti "Centri per l'impiego", sottoscritti con eventuali associati, cui sia affidato, dietro compenso stabilito nei limiti di legge, l'incarico di svolgere attività finalizzate tra l'altro allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente affidamento, di natura amministrativo-gestionale, assumendo per sé l'obbligo di rispetto di ogni norma in materia e liberando la Stazione Appaltante per ogni responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e comprovando all'atto del pagamento tramite idonea documentazione contabile la corresponsione del compenso agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,

trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..



L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.


L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'Appaltatore, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico, mentre, per chi si avvalga di collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, andrà fornita copia conforme dei contratti depositati presso i competenti "Centri per l'impiego", sottoscritti con eventuali associati.

L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale



sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.


L'Appaltatore dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà - ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri



associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate e alla cura e manutenzione del campo sportivo e dell'eventuale "area verde" di pertinenza dell'impianto.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "*ipso facto et jure*" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve

assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 13 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto,



L'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avervi accesso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in



affidamento. Tali obblighi spettano specificamente ed esplicitamente all'Appaltatore.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.


L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano



tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico, l'Appaltatore dovrà adeguare il Servizio Vigilanza Antincendio con particolare riferimento ai dettati del D.M. n. 261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione da 16 ore fornito dai VV.F. con prova d'esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi, così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N. 11001/1/110/(10).

Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dall'Appaltatore, è dovuto l'indennizzo integrale delle spese sostenute a cura dell'organizzatore della manifestazione.

Spettano all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i

collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori, idranti e naspi) oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.

In particolare **spetta all'Appaltatore** l'effettuazione dei controlli di legge ai fini della sicurezza antincendio e strutturale, da riportarsi puntualmente sul registro della sicurezza, riportati, a titolo semplificativo e non esaustivo, di seguito in elenco:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione, etc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle uscite di sicurezza;
7. controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se presente;
11. controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;



14. controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;

15. controllo semestrale delle luci di emergenza;

16. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;

17. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;

18. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;

19. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;

20. segnalare, qualora l'Appaltatore se ne avveda, eventuali danneggiamenti o segni di manomissione al defibrillatore;

Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti **sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive** come indicato:

✓ degli estintori;

✓ degli idranti e dei naspi antincendio;

✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;

✓ delle porte tagliafuoco;

✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;

✓ del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;

✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;

✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;

✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;

✓ dell'impianto campane allarme, se presente;


- ✓ delle luci di emergenza;
- ✓ della segnaletica di sicurezza;
- ✓ dell'impianto gas etc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità sia sul registro dei controlli che alla Stazione Appaltante.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è completamente a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'Art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. secondo preventivo cronoprogramma.

L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, nonché l'elenco degli addetti alla squadra di vigilanza aziendale (addetti all'emergenza antincendio e pronto soccorso), nel rispetto del PIANO DI SICUREZZA adottato. Detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in



numero non inferiore a **due persone** per ogni attività presente nell'impianto e comunque nel rispetto dei dettati della C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S..

Se l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell'impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;
- b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione

del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità o eventuali altre modalità di esecuzione;
- c. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo ;
- d. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D. Lgs N. 81/2008.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI



Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li 31/01/2020

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore




Il sottoscritto

Sig. Alberto Arati, nato a

[Redacted]

[Redacted] in qualità di Presidente e legale rappresentante di ASD Falkgalileo con sede a Reggio Emilia in Via E. Petrella n. 2 C.F. e P. IVA 01157570357, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 2, co. 7, co. 9, lett. c) e co. 12; art. 3, co. 3, co. 4 e co. 10; art. 6, co. 5; art. 10, co. 1; art. 11, co. 6 e co. 11; art. 12, co. 5; art. 15; art. 17, co. 2; art. 18, co. 3, co. 9, co. 10, co. 11, co. 33, co. 36 e co. 43; art. 19, co. 2, co. 3 e co. 4), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 8; art. 4; art. 5, co. 5; art. 7, co. 4 e co. 9; art. 11, co. 14; art. 13; art. 14, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 18, co. 29 e co. 43) e che sanciscono, a carico dell'Appaltatore, decadenze, limitazioni alla



facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 2; art. 3, co. 8; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 18, co. 26), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 3; art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li 31/01/2020

L'Appaltatore



Allegato

**"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Condizione e Manutenzione" 2017/2022**

Palestra sita all'interno dell'impianto "Ex-Sporting" di via Campioli

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Libretto delle manutenzioni						di ogni intervento. Il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richiama di prontamente visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza
Tabellone elettronico		verifica del corretto funzionamento		Pulizia costante da ragnatele.		manutenzione puntuale e costante della struttura portante e del telaio (vernice, antiruggine, piccole riparazioni, ecc...).
Pulizia e disinfezione	pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli antri e di quanto altro pertinentemente gli stabili affidati in concessione.					
Impianto idro-sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffiotti delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce		a carico del concessionario la manutenzione e il controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e fognario di scarico all'interno del stesso assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene.	manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché disinfezione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffiotti delle docce, sfiori di scarico; manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico del V.C.
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale riparatura, se manomessi, dei termostati ambiente		pulizia dei diffusori o punti radianti di calore			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE

FREQUENZA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento	controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, bocca) e loro regolare funzionamento	- controllo delle reti per eventuali perdite; - monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per addolcire l'acqua dura) segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Società od Ente preposti alla "gestione calore"; - la fornitura del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore".				
regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività	regolazione dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo		controllo della tenuta delle guarnizioni	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra	verifica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti
impianto illuminazione	controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni verifica del funzionamento delle luci di emergenza e/o relative batterie	pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza; staccare l'interruttore per 1 ora per ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti contigue e pertinenze ove in concessione; resterà a carico del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei soli fari di illuminazione dei campi di gioco, esclusi gli impianti a led ove presenti.


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE

FREQUENZA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	ANNUALE	
Impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spia, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature, controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarme per disabili, morsetti e terra (ove presente)		verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	a cura del concessionario controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova			a cura del concessionario la riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scabbie cavi, fusibili, danni-dispersioni da rottore, ecc...) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antirinfusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti).			verifica con manutenzione o riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente)
Manutenzioni in genere			pulizia da foglie e residui vari con mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, delle caditoie della grondaie e dei pluviali.			manutenzione con sostituzione e posa di mattonelle da parete e da pavimento per superfici fino a circa 2 m ² , stuccature varie, rivestimenti di ogni tipo e battiscopa danneggiati; segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione integrale delle attrezzature sportive e degli arredi presenti danneggiati (porte calcio-calcetto, canestri, pali e loro meccanismi, camuciole, pance, reti volley-calcio-basket, mobilio generico, vetri intermedietorni, panche, appendiabiti, specchi, portarapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperci e scoppi WC); piccole riparazioni della pavimentazione suorniva di qualunque materiale fino a circa 2 m ² . invernicatura linee aree gioco. manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione e/o sostituzione delle parti. danneggiate (struttura porta, arrigonature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione e/o sostituzione dei maniglianti antipatico rimane di competenza del Concedente, - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE

DESCRIZIONE	FREQUENZA						VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Tinteggi							riprese di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manutenzione l'integrio (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi; verniciatura delle parti in ferro al bisogno
Fognature e scarichi					controllo costante dell'efficienza dell'impianto fognario di scarico all'interno del plesso sportivo con ordine dell'espurgo al bisogno per liberare le parti intasate o bloccate.	espurgo periodico delle fosse biologiche (ove presenti), disotturazione delle colonne di scarico, delle reti fognarie corfitive e relativi pozzetti, per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso	riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa
Area corfitive							opere puntuali di manutenzione di alberi e prati all'interno del plesso sportivo assegnato, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, potatura di alberi e piante di qualunque forma o dimensione, steli dell'erba, ecc. mano d'opera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario; verniciatura e riparazione di cancelli, cancellate e reti di divisione di qualunque tipo, forma e dimensione; fornitura e posa di inerti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento pianare della pavimentazione corfitive; opere di riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei viali interni e perimetrali di confine;



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - PALESTRE NON SCOLASTICHE

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE		
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE			
<p>Pronto soccorso e Antincendio</p>			<p>verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti;</p> <p>controllo del gruppo elettrogeno, se presente;</p>		<p>manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti;</p> <p>controllo, revisione e collaudi degli estintori;</p> <p>controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei nastri antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;</p> <p>controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);</p> <p>controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;</p> <p>controllo delle porte tagliafuoco ove presenti;</p> <p>controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;</p> <p>controllo del gruppo elettrogeno, se presente;</p> <p>controllo cabina elettrica, se presente;</p> <p>controllo gruppo batterie tampone, se presente;</p> <p>controllo del pulsante di spaccio attività, se presente;</p> <p>controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;</p> <p>controllo impianto rivelazione gas, se presente;</p> <p>controllo impianto rivelazione fumo, se presente;</p> <p>controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;</p> <p>controllo impianto campana allarme, se presente;</p> <p>controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;</p> <p>controllo delle luci di emergenza;</p> <p>controllo dell'impianto chiamato disabili;</p> <p>controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presenti;</p> <p>controllo della segnalistica di sicurezza;</p>		<p>controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei nastri antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;</p> <p>controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);</p> <p>controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;</p> <p>controllo del gruppo elettrogeno, se presente;</p> <p>controllo, periodo dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;</p>	<p>Avere gli addetti presenti durante la attività dotati di idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validità triennale.</p>
<p>Piani di evacuazione</p>					<p>predispozione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)</p>			



PLANIMETRIA CMP CAMPIOLI
allegato 1





CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ATTE A CONTRASTARE LA CORRUZIONE ED I FENOMENI DI ILLEGALITA'

**(Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta
del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)**



ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE

1. Il Consiglio di Gestione della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Fondazione" ha deciso l'adozione del presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, servizio alla cura dell'interesse pubblico, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della Fondazione. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi e, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con lo scopo di favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione.
2. I destinatari del Codice di Comportamento sono i componenti del Consiglio di Gestione, i componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni e, in generale, tutti coloro che collaborino in maniera non meramente episodica con la Fondazione.
3. Tali soggetti sono, quindi, tenuti a conoscere il contenuto del Codice di Comportamento ed a contribuire alla sua diffusione ed all'attuazione dei principi in esso sviluppati.
4. I destinatari del Codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo politico o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse ed astenendosi da ogni decisione o attività conseguente.
5. I destinatari del presente Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l'adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative ed i propri poteri unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.
6. I destinatari del presente Codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, seguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
7. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione i destinatari del presente Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.
8. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con il Comune di Reggio Emilia, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.
9. La Fondazione promuove la diffusione del proprio Codice di Comportamento anche presso i terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità ed i contenuti di tali rapporti. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di



incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi eventualmente affidati in diretta collaborazione con le autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di lavori beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice sono sanzionate con apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto.

10. L'obbligo del rispetto del presente Codice deve essere inserito tra le clausole contrattuali con cui si procede alla concessione degli impianti sportivi e nelle autorizzazioni all'uso degli stessi.
11. Le regole contenute nel Codice di Comportamento integrano altresì gli obblighi di comportamento vigenti in ragione di previsioni di Legge o contratto (collettivo o individuale).
12. Costituisce infine principio generale che le attività della Fondazione abbiano una registrazione adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo istruttorio, di decisione, autorizzazione e svolgimento, garantendo ove necessario un adeguato supporto documentale al fine di rendere possibile, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha istruito, deliberato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine la Fondazione si doterà di adeguati modelli organizzativi, in grado di articolare e definire procedure e responsabilità.
13. Il presente Codice vale anche come Codice etico di cui all'art. 30 dello Statuto della Fondazione e contiene in sé anche norme e principi organizzativi e gestionali, volti a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità. A tal fine esso dovrà essere fatto sottoscrivere a tutti coloro che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.
14. I destinatari del Codice di Comportamento che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e saranno soggetti alle sanzioni previste.



ART. 2 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

1. Nel rapporto con i terzi, ivi comprese le altre pubbliche amministrazioni, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.
2. A tal fine, la Fondazione ispira la propria attività amministrativa, autorizzativa, di controllo e gestionale a procedure condivise e, per quanto possibile, alla rotazione del personale, sul presupposto che la pluralità di soggetti e l'interazione di mansioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non corretti.
3. Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere a titolo personale i dipendenti di terzi, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

4. Qualora la Fondazione si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della Fondazione. Inoltre, la scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di professionalità e correttezza, escludendo chiunque abbia con la Pubblica Amministrazione vincoli di stretta parentela o rapporti organici o di dipendenza, anche indirettamente o per interposta persona.
5. È fatto esplicito divieto di destinare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici o privati nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

ART. 3 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO, ATTIVITÀ POLITICO-DECISIONALI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ritiene che le attività di indirizzo e controllo, quelle politico-decisionali e quelle di gestione amministrativa debbano essere improntate al rispetto formale e sostanziale di ogni tipo di norma, nonché ai principi di imparzialità e assenza di conflitto di interessi e nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all'apposito Programma triennale.
2. A tale scopo sono individuati ambiti deliberativi ed operativi differenziati tra organi della Fondazione e struttura amministrativa, in maniera che siano rispettate le previsioni statutarie che assegnano (analogamente a quanto è stabilito dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi convenzionalmente richiamata) rispettivamente, al Comitato di indirizzo e controllo, i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, al Consiglio di Gestione, la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale, alla struttura amministrativa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
3. Chi opera in Fondazione non assume impegni, ne anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui prima che le stesse siano state assunte o preventivamente autorizzate per iscritto dall'organo competente.



ART. 4 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. La natura partecipativa della Fondazione è potenzialmente idonea al manifestarsi di conflitti di interesse, a causa della presenza nel Comitato di indirizzo e controllo e nel Consiglio di gestione di soggetti sportivi, chiamati a deliberare le linee generali di indirizzo e gli atti essenziali per la definizione delle politiche sportive della Fondazione.
2. A tale scopo, secondo quanto già disposto dall'articolo 20, co. 8 dello Statuto, i componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le

società e gli Enti dei quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In caso di contrasto, sull'obbligo di astensione decide il Presidente e, in caso del Presidente, decide a maggioranza l'organo coinvolto.

3. Allo stesso modo essi si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione od a qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della struttura amministrativa.
4. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si astengono anche dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, al di là della rappresentanza istituzionale dell'ente all'interno dell'organo della Fondazione, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
5. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di Gestione informano sempre tempestivamente il Presidente ed il "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni rispetto all'organo della Fondazione di cui fanno parte, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività della Fondazione medesima, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la Fondazione possa essere utilizzata per fini privati di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico.
6. I componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si attengono alle disposizioni normative previste in materia di trasparenza ed integrità.
7. Analogo obbligo di astensione rispetto a possibili conflitti di interesse è riferito ai dipendenti della Fondazione, i quali si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui i dipendenti siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. I dipendenti si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di conflitto sull'astensione decide il Direttore e, riguardo al Direttore, la decisione spetta al Presidente.
8. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Direttore, se stabilito dalle norme in vigore, deposita annualmente agli atti una comunicazione relativa alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il proprio ufficio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio. Il Direttore fornisce altresì nelle medesime forme le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

ART. 5 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

1. I destinatari del presente codice agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Fondazione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. Chi opera presso la Fondazione non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni. Pertanto nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, chi opera presso la Fondazione, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della Fondazione e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione medesima.
4. Chi opera presso la Fondazione non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
5. Chi opera presso la Fondazione non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chi opera presso la Fondazione non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
6. Chi opera presso la Fondazione non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
7. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dalla Fondazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
8. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
9. Chi opera presso la Fondazione non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.



10. Chi opera presso la Fondazione rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare presta la sua collaborazione al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala a quest'ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
11. Chi opera presso la Fondazione fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
12. Chi opera presso la Fondazione osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I dipendenti in particolare osservano il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
13. Chi opera presso la Fondazione utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei principi che seguono:
 - a. le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, poiché assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività istituzionali;
 - b. i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali;
 - c. anche per garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione utilizza gli strumenti informatici e telematici in modo corretto e conforme alla legge, evitando ogni abuso o comunque ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività istituzionale;
 - d. la Fondazione, tuttavia, si riserva di sottoporre l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici a monitoraggi e verifiche.

ART. 6 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Fondazione registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti degli associati e degli enti esterni preposti ai controlli, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.
2. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.
3. La Fondazione ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci siano valori non negoziabili.
4. La Fondazione si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie

attività, beni ed operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi soggetti.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

1. La Fondazione opera per svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale.
2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate alla valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive.
3. A tale proposito la Fondazione considera come essenziale il perseguimento di relazioni positive con tutte le società sportive ed in particolare con le proprie associate, considerando le medesime non come controparte del proprio agire, ma come parte della propria identità e soggetto prioritario per il perseguimento delle proprie finalità. In base a ciò intende instaurare e mantenere con le società sportive un rapporto di fattiva collaborazione, in cui le finalità dello Statuto e le pratiche partecipative da esso indicate si attuino nella condivisione e attuazione dei valori di rispetto, lealtà, collaborazione, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, lotta alla corruzione, contenuti nel presente Codice.
4. La Fondazione offre e richiede ai propri associati un rapporto di mutua collaborazione e sostegno, secondo una logica propositiva e costruttiva che rifugga da sterili contrapposizioni e consenta di realizzare nel rispetto di ogni normativa le politiche più adatte alla crescita e allo sviluppo della pratica sportiva specie di base e dilettantistica, intesa anche come strumento per la realizzazione di politiche sociali, culturali ed educative.
5. Dovranno essere praticate condizioni adeguate per ciascun associato, stabilendo trattamenti omogenei per quelli che si trovino nelle medesime condizioni senza ingiustificate discriminazioni. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di disparità tra gli associati è contraria alla politica della Fondazione ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
6. In nessun caso può essere giustificata una condotta che non sia rispettosa del principio di uguaglianza, delle norme in vigore, dello statuto e conforme alle regole del presente Codice.
7. Nell'utilizzo dei beni di proprietà comunale i destinatari del presente Codice adottano comportamenti rispettosi, atti a non recare danneggiamenti ed a non diminuirne il valore.
8. Secondo quanto previsto dallo Statuto è possibile che la Fondazione si trovi altresì a svolgere oltretutto attività istituzionale con i propri associati e con le società sportive anche attività di carattere commerciale. In tal caso essa provvederà all'adempimento delle obbligazioni assunte con la massima diligenza e nel rispetto di ogni norma prevista in materia.



ART. 8 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1. Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo della Fondazione.

2. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.
3. La Fondazione offre pari opportunità a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, razza, sesso, credo politico o sindacale. Pertanto, la Fondazione, per il tramite delle funzioni competenti, selezionerà, assumerà, retribuirà ed organizzerà i dipendenti ed i collaboratori sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto, oltre che della Legge e della contrattazione collettiva, anche di un sistema premiante ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza.
4. L'ambiente di lavoro è adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti e favorisce la collaborazione reciproca nel rispetto della personalità di ciascuno.
5. La Fondazione ispira il proprio rapporto con i dipendenti a principi che siano conformi alla propria natura di ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico e pertanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori comportamenti analoghi a quelli che vengono richiesti dalle amministrazioni pubbliche.
6. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
7. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
8. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
9. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
10. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro sistema identificativo messo a disposizione dalla Fondazione, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
11. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato alla persona o l'Amministrazione o Ente competente a provvedere.



12. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
13. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Direttore, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
14. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Fondazione.
15. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Fondazione, opera al fine di assicurare la continuità del servizio, fornendo agli utenti tutte le informazioni loro necessarie.
16. Il dipendente non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della Fondazione.
17. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né rifiuta di collaborare con questi nel disbrigo delle pratiche.
18. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
19. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Fondazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
20. Durante l'orario di lavoro il dipendente può lasciare la sede di lavoro della Fondazione solo per ragioni connesse con lo svolgimento delle proprie mansioni ed è autorizzato a farlo solo previa compilazione dell'apposita modulistica, ottenendone autorizzazione preventiva e dandone riscontro al proprio rientro in sede e comunque mantenendo la reperibilità telefonica durante l'assenza.
21. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
22. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Fondazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Fondazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
23. Il dipendente non conclude, per conto della Fondazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o



- ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari).
24. Nel caso in cui la Fondazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
 25. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Fondazione, ne informa per iscritto il Direttore.
 26. Se nelle situazioni di cui ai precedenti commi 24 e 25 si trova il Direttore, questi informa per iscritto il Presidente.
 27. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Fondazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Direttore.
 28. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
 29. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, il Direttore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
 30. Il Direttore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Direttore cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
 31. Il Direttore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'esclusione di ogni discriminazione.
 32. Il Direttore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione e favorendo la reciproca crescita professionale.
 33. Il Direttore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione e valuta il personale assegnato con imparzialità.
 34. Il Direttore intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.



35. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.
36. Il Direttore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Fondazione.
37. In caso di assenza temporanea egli è sostituito anche nei compiti previsti da questo Codice dal soggetto titolare di posizione organizzativa.

ART. 9 - RAPPORTI CON I FORNITORI

1. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Salva approvazione di apposito Regolamento, gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. In nessun caso un fornitore deve essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Fondazione.
3. Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti in questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione medesima.
4. La Fondazione si avvarrà di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.
5. Salva approvazione di apposito Regolamento, il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni dovrà avvenire nel rispetto di apposite delle norme stabilite in materia.

ART. 10 - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

1. Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle figure istituzionali o dalle strutture preposte o incaricate.
2. I rapporti con i mass media saranno improntati al rispetto del diritto di informazione.

3. L'informazione verso gli organi di informazione dovrà essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Fondazione, dovrà rispettare le Leggi e le regole di buona condotta professionale, dovrà essere realizzata con chiarezza e trasparenza. È vietato divulgare notizie false.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Fondazione ed il suo personale sono tenuti a rispettare segnatamente:
 - a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale;
 - b) gli obblighi previsti a tutela del segreto professionale;
 - c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge.
2. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
3. Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice in relazione al ruolo di componente degli Organi della Fondazione o al proprio rapporto di lavoro o professionale deve intendersi come riservato.
4. Coloro che, in ragione, dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Fondazione, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate ed ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ART. 12 - COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. I casi di violazione del presente Codice di Comportamento potranno essere segnalati direttamente al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione", o se dovessero riguardare quest'ultimo, al Presidente, oltretutto alle autorità competenti nel caso in cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile.
2. Compete in via ordinaria al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" la vigilanza sull'applicazione del Codice, l'istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è



comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.


5. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell'entità, della gravità del comportamento e dell'ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio dell'Amministrazione.
6. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. La procedura di modifica e/o integrazione delle disposizioni del presente Codice deve essere aperta al confronto e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. Va favorita l'integrazione e il coordinamento con il Piano Anticorruzione e con il Piano per la Trasparenza e l'Integrità nonché con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI

1. La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.
2. La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.



Allegato

*"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Condizione e Manutenzione" 2019/2021*


Campi Calcio in erba

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

FREQUENZA

DESCRIZIONE	FREQUENZA						VARIABLE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Registro delle manutenzioni							di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sinteticamente su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richiede di prenderne visione. A detto registro devono essere allegati le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza.
Impianto irrigazione					controllo della pressione nei polmoncini delle autoclavi (ove esistenti).	<ul style="list-style-type: none"> - pulire gli idranti e i getti; togliere i copricchi e pulire i meccanismi interni da polvere e residui; - togliere l'erba che intralicia il movimento del copericchio 	<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione e riparazione integrale della attrezzature utilizzate per l'irrigazione (ruote o parti meccaniche-elettriche e componenti accessori in caso di rottura o malfunzionamento; - manutenzione/riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetustà
Area cortilive (verde e recinzioni)							<p>AREE VERDI: opere puntuali di manutenzione di prati e piante di qualunque forma o dimensione all'interno del plesso sportivo, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, sfalci dell'erba, potatura di arbusti e alberi anche nella parte alta della chioma, ecc.;</p> <p>SGOMBERO NEVE: manodopera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario.</p> <p>PAVIMENTAZIONE CORTILIVA: lornitura e posa di inserti ghiaiosi/sabbiosi per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortilive.</p> <p>RECINZIONI E CANCELLATE: riparazione di cancellate e reti divise di qualunque tipo, forma e dimensione, verniciatura e riparazione di cancelli e relative serrature.</p> <p>Riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei viali interni e perimetrali di confine</p>



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

FREQUENZA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE	
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE		ANNUALE
Manutenzione campo di gioco					<p>- TOP-DRESSING: operazione indispensabile dopo un intervento di foratura per mantenere la permeabilità del suolo mediante la distribuzione di sabbia eventualmente mista a sostanza organica (normalmente effettuata in PRIMAVERA e in AUTUNNO).</p>	<p>- In caso di ECCESSIVA COMPATTEZZA DEL TERRENO: programmare da 1 a 4 interventi all'anno di laminatura, caroiatura o buccatura, in relazione allo stato del suolo ed alla capacità drenante, per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno.</p> <p>- CONCIMAZIONI bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di MARZO, MAGGIO, OTTOBRE/NOVEMBRE con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc), secondo le condizioni climatiche stagionali.</p> <p>- PER I CAMPI IN GRAMIGNA: trasemina obbligatoria a fine campionato.</p>	<p>- cura del campo, che comprende l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio di reti e bandierine) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti, nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del terreno, concimazione, ripieno di eventuali distivelli semina e staccio periodico dell'erba, ripristino del terreno e del manto erboso dopo ogni gara);</p> <p>- adeguato ripristino del manto di gioco (c.d. retolopng), consistente nella chiusura delle buche introdotte dai semi pregerminati e sabbia;</p> <p>- manutenzione, riparazione e cura costante degli argani, carrucce nonché delle reti parabolari e recinzioni perimetrali al campo da gioco.</p>



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Manutenzione Trattori, rasaerba e decespugliatori di proprietà della Fondazione						effettuare controllo periodico presso Officina Specializzata (tagliando) pulizia del mezzo dopo l'uso
Pulizia e disinfezione di locali e arredi	da effettuarsi al termine delle attività sportive: pulizia e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vasi degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili affidati in concessione					- derattizzazione e interventi antivolatili: pulizia da guano animale degli ambienti
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo, riparazione e manutenzione dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, ecc.	manutenzione e smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce	manutenzione e controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e fognario di scarico all'interno del plesso sportivo assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene		controllo, manutenzione e riparazione degli apparecchi sanitari ed elettronici (fessurazioni, rotture, malfunzionamenti, ecc...) e manutenzione dei relativi organi di fissaggio - manutenzione puntuale con smontaggio, riparazione o sostituzione nonché disincastrazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e soffioni delle docce, sifoni di scarico; - manutenzione, riparazione e sostituzione della rubinetteria in generale e degli apparati di scarico dei WC
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale riparatura, so manomessi, dei termostati ambiente		pulizia dei diffusori o punti radianti di calore			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
<p>Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento</p> <p>controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, docce) e loro regolare funzionamento</p> <p>controllo delle reti per eventuali perdite; - monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni, d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di calore, il carico del sale o dei polifostati (a seconda del dispositivo installato per abbattere l'acqua dura) segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Fondazione per lo sport o direttamente al Centro chiamato dall'Amministrazione comunale.</p> <p>La fornitura del sale o dei polifostati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore".</p>						



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Impianto illuminazione	regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività	controllo dell'efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo delle fotocellule e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo	controllo della tenuta delle guarnizioni	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra	verifica degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti
	- controllo dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni - verifica del funzionamento delle luci di emergenza e/o relative batterie	- controllo degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle paraboliche (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora per ripristinare il tutto.	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali e parti contigue e pertinenze ove in concessione; resterà a carico del Concessionario l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei soli fari di illuminazione dei campi di gioco, esclusi gli impianti a led ove presenti
Apparecchiature ed impianti elettrici			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spe, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature.		controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione e/o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici ove presenti, ecc.)	
			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova		verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche (ove presente)	riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scatole, cavi, fusibili, danni-dispersori da rottore, ecc.) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
		verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antirintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti)				- verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente) - riparazione centralina e motore automatico del cancello (se presente)


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

FREQUENZA

DESCRIZIONE	FREQUENZA						VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Manutenzioni in genere				<p>pulizia da foglie e residui vari con mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche, delle caditoie delle gronde e dei pluviali.</p>			<p>- riparazione e sostituzione di rivestimenti di ogni tipo, battiscopa e pavimenti interni dei locali di pertinenza per superfici fino a circa 2 m²; - segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; la riparazione e/o sostituzione dei maniglioni antipannico rimane di competenza del Concedente; - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; - verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto; - riparazione e sostituzione delle attrezzature sportive e degli arredi danneggiati (reti, porte calcio-calcetto, mobilio generico, vetri interni/esterni, panche, appendiabiti, spacci, portasapone, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scopini WC, etc.); - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò proposte (Amministrazione pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.)</p>
Tinteggi							<p>- riparazione e rifacimento di parti di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manutenzione; - limeggiatura interne (almeno biennale e comunque al bisogno) dei locali di pertinenza adibiti a servizi, uffici e spogliatoi;</p>
Fognature e scarichi							<p>riparazione di tubazioni e condutture costituenti gli scarichi dei fabbricati per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa</p>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CAMPI CALCIO IN ERBA

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE	
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE		ANNUALE
<p>Pronto soccorso, Sicurezza e Antincendio</p>			<ul style="list-style-type: none"> - verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicinali e apparati, secondo il disposto delle normative vigenti; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente 		<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i presidi di sicurezza indicati (incluse le operazioni di sostituzione ed integrazione se necessario), secondo le norme vigenti; - controllo, revisione e collaudi degli estintori; - controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; - controllo, revisione e collaudi, delle alimentazioni triche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo delle porte tagliafuoco ove presenti; - controllo delle porte di uscita di sicurezza o di esodo; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente; - controllo cabina elettrica, se presente; - controllo gruppo batterie lampione, se presente; - controllo del pulsante di squancio attività, se presente; - controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; - controllo impianto rivelazione gas, se presente; - controllo impianto rivelazione fumo, se presente; - controllo impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; - controllo impianto campana allarme, se presente; - controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; - controllo delle luci di emergenza; - controllo dell'impianto chiamata disabili; - controllo impianto evacuatori fumo e calore, se presente; - controllo della segnalistica di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, delle revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; - controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni triche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni triche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.); - controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti; - controllo del gruppo elettrogeno, se presente; - controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 	<p>ATTESTATO DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO (validità tre anni): gli addetti presenti durante le attività devono possedere idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validità</p>
<p>Piani di Sicurezza e di Emergenza</p>					<p>pre-disposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni)</p>		





Reggio Emilia, lì 13 Gennaio 2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2023/002

Estensore: Dott.ssa Giovanna D'Angelo

OGGETTO: Proroga dell'affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso del "Campo Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D. per il periodo dal 16/01/2023 – 15/08/2023. Codice Cig: 8161519A88.

OGGETTO: Proroga dell'affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso del "Campo Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D. per il periodo dal 16/01/2023 – 15/08/2023. Codice Cig: 8161519A88.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con Deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con Deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e Deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012 e Deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 124.731 del 07/02/2022;
- che con Deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con Deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che con Provvedimento del Presidente acquisito in atti al n. di Prot. 2022/01079/U in data 07/07/2022 e relativa accettazione in atti al n. di Prot. 2022/01081/E in pari data, si procedeva, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto, alla nomina della Dott.ssa Silvia Signorelli quale Direttore della Fondazione, con decorrenza 1 agosto 2022 e ciò fino al 31 luglio 2025, con eventuale proroga per un ulteriore periodo massimo di anni due;

Atteso:

- che con Determinazione a contrarre n. 2019/074 del 31/10/2019, è stata approvata la Manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi vari, stabilendosi che il servizio sarebbe stato aggiudicato col criterio del massimo ribasso percentuale, in conformità ai criteri fissati dall'Avviso di Manifestazione di Interesse prot. n. 2019/01616/U, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo nel caso in cui l'affidatario avesse proposto l'effettuazione di lavori di miglioria e/o manutenzione straordinaria, con oneri interamente a proprio carico;
- che con Determinazione n. 2019/080 del 26/11/2019 si è provveduto all'aggiudicazione della maggior parte dei lotti della procedura di Manifestazione di interesse, subordinando l'aggiudicazione del "lotto 4 - Campo Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D. e del "lotto 10 - Centro Sportivo "Valli" a favore di Polisportiva Falk, alla valutazione della documentazione prodotta relativa al progetto di lavori presentato da parte di un tecnico con funzioni di supporto al RUP, da individuarsi con apposita procedura e stabilendo che, qualora il progetto presentato non corrispondesse almeno alla tipologia del "progetto definitivo", lo stesso non sarebbe stato ritenuto ammissibile, aggiudicandosi la gara fino alla scadenza del 15 agosto 2021 al secondo classificato, salvo verifica di congruità del prezzo proposto;
- che con Determinazione del Direttore n. 2019/079 in data 09/12/2019, si è stabilito di aggiudicare il predetto servizio all'Ing. Gioacchino Settecasì, il quale risulta aver presentato l'offerta maggiormente conveniente;
- che pertanto, con Determinazione del Direttore n. 2019/091 in data 19/12/2019 si è stabilito di aggiudicare, a seguito di valutazione da parte dell'ing. Gioacchino Settecasì della documentazione prodotta dagli operatori economici e relativa ai progetti di lavori presentati (agli atti dell'Ente), il "Lotto 4 - Campo Campioli A-B" a favore di Falkgalileo A.S.D. per il periodo 01/01/2020 - 15/01/2023, a seguito di presentazione di un'offerta contenente un ribasso percentuale del -1,04% sulla somma annua di € 19.705,00 (posta nella Manifestazione di interesse di cui in narrativa quale base d'asta e da erogarsi a cura della Fondazione a titolo di corrispettivo di gestione), dandosi pertanto atto che il corrispettivo per la gestione di tale impianto ammonta ad € 19.500,07 annui, oltre I.V.A. di legge ed oneri per la sicurezza, pari ad € 400,00 annui e che l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di canone la somma annua di Euro 1.835,00 (oltre IVA);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/092 del 20/12/2019, si è proceduto alla *"Rettifica, per mero errore materiale, della Determinazione del Direttore n. 2019/091 in data 19/12/2019 relativamente alla denominazione degli aggiudicatari"*;
- che la scadenza di tale affidamento, come descritto nella Determinazione n. 2019/091, è stata determinata proporzionalmente alla spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi di miglioria proposti in sede di offerta e di seguito descritti per un ammontare complessivo di pari ad Euro 18.092,65 consistenti nella ristrutturazione di due dei quattro spogliatoi esistenti da effettuarsi entro il 31 agosto 2020. In particolare:
 - creazione di accessi autonomi dall'esterno per ciascuno spogliatoio;
 - eliminazione del corridoio interno;
 - demolizione di pareti interno;

- modifiche agli impianti, posa di nuove porte, soglie e pavimenti;
- costruzione di pensiline esterne a protezione dalle intemperie.

Dato atto:

- che Falkgalileo A.S.D. ha adempiuto puntualmente – nel corso dell'intera validità contrattuale – agli obblighi ad essa ascritti con elevato o comunque idoneo livello di soddisfacimento anche da parte dell'utenza del campo oggetto del presente atto;
- che si stanno iniziando ad analizzare dal sottoscritto Direttore, di recente nomina, le esigenze e le caratteristiche da prevedere e indicare in una procedura di gara d'appalto pluriennale, in fase di studio e redazione, anche considerando la problematica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti con simili caratteristiche, rispetto agli aumenti esponenziali delle utenze che si stanno riscontrando in questi mesi, potenzialmente in ulteriore aumento nel prossimo bimestre;
- che per tale ragione, nelle more della attivazione e conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore della riforma dello sport ex D. Lgs. n. 38/2021 che comporterà modifiche anche alle modalità di affidamento degli impianti sportivi, nonché dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti entro la prossima estate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 120/2020, si rende necessario il prolungamento dell'affidamento del "Campo Campioli A-B" sino al 15/08/2023 a favore di Falkgalileo A.S.D., alle stesse condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto di affidamento in atti al n. prot. 2020/00136/E;
- che inoltre il prolungamento dell'affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso del "Campo Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D. sino alla data del 15/08/2023 garantirebbe la corretta e idonea manutenzione soprattutto dei campi anche nell'intervallo estivo di sospensione di partite e allenamenti;
- che alla scadenza della suddetta proroga tecnica Falkgalileo A.S.D. non potrà vantare nei confronti della Fondazione alcuna pretesa in termini di riconoscimenti economici, a qualunque titolo o di prosecuzione della gestione;
- che permane in capo a Falkgalileo A.S.D. il possesso dei requisiti necessari per la gestione degli impianti;
- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere, come da risposta fornita dall'ANAC nella sezione FAQ "Tracciabilità dei flussi finanziari" che si riporta nel prosieguo *"Non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*

Vista la nota del Presidente del 12/01/2023 prot. n. 2023/00002/I agli atti dell'Ente che sarà ratificata nel corso della prossima seduta di Consiglio di Gestione, che esponendo la situazione di fatto demanda al Direttore di procedere con il proseguimento dell'affidamento "Campo

Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D. fino al 15/08/2023;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di concedere, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 120/2020 per le ragioni esposte in narrativa, la proroga tecnica del "Campo Campioli A-B" a favore di FalkGalileo A.S.D. per il periodo dal 16/01/2023 – 15/08/2023, alle stesse condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto di affidamento in atti al n. prot. 2020/00136/E ;
- 2) di dare atto che l'ammontare del corrispettivo pari ad € 19.500,07 annui, oltre I.V.A. di legge ed oneri per la sicurezza, pari ad € 400,00 annui verrà riferita al Bilancio per l'esercizio 2023 per la presente annualità e ai bilanci successivi per le ulteriori annualità;
- 3) che il relativo contratto, a seguito di conclusione con esito positivo dei controlli sui requisiti generali e morali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 nei confronti di FalkGalileo A.S.D. e dei suoi amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché di ricezione dei documenti utili alla stipula, sarà perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e che fin da ora ci si riserva di attivare il verbale di consegna in via d'urgenza, che verrà redatto ai sensi e con le motivazioni addotte all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- 4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia Signorelli)

Documento firmato digitalmente



SILVIA
SIGNORELLI
13.01.2023
10:06:54 UTC